

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia . 28

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) 30

AVVERTENZA 29

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 dicembre 2011.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 dicembre 2011.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere contrario (*vedi allegato*). Sottolinea, in particolare, come il provvedimento, per le parti di competenza della Commissione giustizia, contenga disposizioni che, a suo giudizio, si pongono in conflitto con il principio di responsabilità ed il principio di determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, come configurati dalla Costituzione. L'impianto del provvedimento presenta quindi dei vizi insuperabili che non consentono, sotto il profilo tecnico-giuridico, di esprimere un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come il provvedimento sia stato approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante. Pur condividendo sostanzialmente la proposta di parere del relatore sotto il profilo tecnico-giuridico, invita a non escludere la possibilità di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione della disposizione in questione, nella quale si dovrebbero indicare i presupposti dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 1, affinché questo

non si traduca in un obbligo generico di controllo da parte di ciascuno nei confronti di ogni altra persona.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere il contenuto della proposta di parere del relatore, che riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, ritenendo che non si possa prevedere un obbligo di denuncia indiscriminato e sostanzialmente indeterminato come quello di cui all'articolo 1, comma 1. Ritiene tuttavia che siano comprensibili le ragioni alla base del provvedimento e condivisibili le ulteriori disposizioni volte a migliorare l'efficienza delle ricerche delle persone scomparse.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che i buoni propositi che hanno animato il provvedimento si siano tradotti in norme tecnicamente inaccettabili. Ritiene in particolare che l'obbligo configurato dall'articolo 1, comma 1, debba rimanere un obbligo morale qualora non sia sostenuto da posizioni di controllo giuridicamente rilevanti.

Francesca CILLUFFO (PD) dopo avere ricordato come il codice civile preveda una disciplina relativa alle persone scomparse, con lo scopo di tutelarne il patrimonio, dichiara di non comprendere la *ratio* della nuova disciplina che si intende introdurre con il provvedimento in esame.

Giancarlo LEHNER (PT) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti del provvedimento in esame, volto ad in-

trodurre obblighi di controllo e denuncia che a suo giudizio sono illiberali e tipici dei regimi totalitari.

Cinzia CAPANO (PD) pur condividendo la proposta di parere contrario del relatore, ritiene che si potrebbe dare conto, nelle premesse della proposta, di una sostanziale condivisione dello spirito del provvedimento, che è volto a rendere più rapida ed efficace la ricerca delle persone scomparse, anche se lo strumento tecnico-giuridico utilizzato appare inidoneo e quindi, per quanto di competenza di questa Commissione, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta che sarà convocata per domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.
C. 4568, approvata dalla 1^a Commissione del Senato, ed abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in oggetto;

rilevato che:

il comma 1 dell'articolo 1 impone un obbligo generalizzato di denuncia nei confronti di chiunque sia a conoscenza della scomparsa di una persona che si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi qualora tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale;

il comma 7 prevede che per l'inservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000;

osservato che secondo la normativa vigente l'obbligo di denuncia da parte del cittadino costituisce una fattispecie eccezionale, sanzionata penalmente, relativa a

specifici delitti, tra i quali quelli contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo ed il sequestro di persona a scopo di estorsione;

ritenuto che:

l'obbligo di cui al comma 1 non sia sufficientemente determinato in quanto appaiono di difficile individuazione sotto il profilo giuridico le nozioni di: allontanamento dalla propria abitazione o dimora, plausibilità dei motivi per i quali non sia dato conto dell'allontanamento, messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale;

vi sia assoluta incertezza nella individuazione del momento in cui l'obbligo di denuncia si concretizza, rendendo l'omissione giuridicamente rilevante;

la fattispecie possa creare delle posizioni di controllo di ciascuna persona nei confronti delle altre persone in assenza di rapporti giuridici che giustifichino il controllo stesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.